

allegato D.1 all'atto reg.to a
Pordenone il 12 SET. 2022 al
n° 244 Mod. 10 con
liquidati / ESEWTE di cui
per imposta

Esente da imposta di bollo e di registro
ai sensi dell'art.82 del D.Lgs.117/17

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' un Associazione non riconosciuta denominata **"LA SORGENTE ODV"**, con sede a Zoppola in Via Leonardo da Vinci n. 4.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2

Statuto

L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. **"LA SORGENTE ODV"** è un'organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Essa opera nel territorio della repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità

1. **L'organizzazione "LA SORGENTE ODV"** è costituita al fine di: offrire ai minori della scuola Primaria e Secondaria di primo grado (elementari e medie) un punto di riferimento significativo per un intelligente e costruttivo impiego del tempo libero;
2. Dare un contributo all'azione preventiva e di formazione ai minori compresi nella fascia d'età dell'obbligo scolastico, promuovendo iniziative che favoriscano la socializzazione, la creatività,

l'impegno, collaborando con le altre realtà socio-educative e con i servizi di base , anche per eventuali integrazioni dei minori con problemi.

3. Agire d'intesa con la scuola nell'aiutare gli alunni a superare eventuali difficoltà legate all'apprendimento scolastico, attraverso attività di sostegno.

4. Promuovere iniziative di collaborazione da parte delle famiglie e di "esperti" competenti in campo tecnico, per svolgere attività di carattere ricreativo, ludico-sportivo, musicale, artistico, teatrale, espressivo, ecologico, pratico, manipolativo e altro....

5. Favorire la promozione della cultura della solidarietà e la formazione del volontariato, promuovendo iniziative dirette alla formazione delle famiglie, in collaborazione con organismi formativi.

6. L'Associazione è disponibile e resta aperta alla collaborazione con altri gruppi di volontariato del territorio, con i quali si coordinerà nella promozione di adeguate politiche sociali. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

7. Le attività sono riconducibili alle attività di interesse generale , di cui Lgs- 117/17 all'art.5 del Codice del Terzo Settore.

Lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

8. L'associazione può esercitare, a norma dell'art 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione –comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche , solidaristiche e di utilità sociale.

E' formato:

- dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
 - (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione "LA SORGENTE ODV" risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III **Associati**

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione "LA SORGENTE ODV" possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del

versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.

3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità:
presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

I libri associativi sono i seguenti:

-libro soci

-libro dei volontari

-libro delle delibere assemblea soci

-libro delle delibere dell'Organo di Amministrazione/Consiglio Direttivo

Art. 11

Doveri

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'Art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto, di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta

Dell'Organo di amministrazione/consiglio direttivo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni. La deliberazione di esclusione dell'interessato dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- 1) l'assemblea;
- 2) organo di amministrazione
- 3) il presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. In caso contrario, tramite delega scritta può incaricare un altro socio a presenziare in suo nome.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi o consegnare a mano a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 gennaio.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione/consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 16 Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti;
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 18 Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 Compiti dell'assemblea

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi(di amministrazione e di controllo se necessario)e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio; -delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex Art.21 c.2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art.21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
- delibera sugli altri oggetti retribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

in sede ordinaria:

- ◆ discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo e dei revisori dei conti;
- ◆ eleggere i membri dell'Organo di amministrazione/consiglio direttivo.
- ◆ fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione/consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- ◆ deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- ◆ deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione
- ◆ dall'Organo di amministrazione/consiglio direttivo;

in sede straordinaria:

- ◆ deliberare sullo scioglimento dall'associazione;
- ◆ deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- ◆ deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- ◆ deliberare sull'espulsione dei soci;
- ◆ deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dall'Organo di amministrazione/consiglio direttivo.

Art. 20

Organo di Amministrazione/Consiglio direttivo

1. L'organo di amministrazione è composto da 6 membri eletti dall'assemblea degli associati.
 2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del consiglio mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
 3. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno 2 amministratori/consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
 4. L'Organo di amministrazione/consiglio è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori/consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
 5. In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione/consiglio direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.
 6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione/consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, ed il segretario.
- X Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21
Durata e funzioni

1. Gli amministratori/consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. L'organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'organo di amministrazione/consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e quando ne facciano richiesta almeno 2 amministratori/consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'organo di amministrazione/consiglio direttivo:
 - ♦ svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - ♦ predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - ♦ cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - ♦ approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - ♦ sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - ♦ delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - ♦ provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative
5. Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione/consiglio direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione/consiglio senza diritto di voto.

Art. 22
Il Presidente

1. Il presidente viene eletto dall'assemblea, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed l'Organo di amministrazione/consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione/consiglio direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23
Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione/consiglio direttivo il quale coordina le attività associative ed inoltre:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione/consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione
 - d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione; \

- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.
2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) e e) possono essere attribuite ad un altro membro dell'Ordine di amministrazione/Consiglio Direttivo (Tesoriere)

Art.24
Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.31 del D.Lgs.117/17, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo V
Il bilancio

Art. 25
Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art.13 c.1-2 e dall'Art.14 c.1 del D. Lgs.117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
5. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 26
Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione/consiglio direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 27
Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 28
Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:
 - a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
 - b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..
2. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto , previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge , ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore , nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29
Rinvio

I. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il Presidente
-Crivellaro Sandra-